

# MINISTERO DELLA SALUTE

## DECRETO 31 maggio 2016, n. 142

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 concernente la «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli oggetti di cellulosa rigenerata. (16G00154)

(GU n.173 del 26-7-2016)

Vigente al: 10-8-2016

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Vista la direttiva (CE) n. 2007/42 della Commissione del 29 giugno 2007 che modifica la direttiva 2004/14/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 aprile 1985, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con le sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° luglio 1994, n. 556, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 14

recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con le sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CEE pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;

Visto il decreto del Ministro della sanità 17 dicembre 1999, n. 538, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 maggio 2006, n. 230, recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2006;

Ritenuto di dover procedere per ragioni di chiarezza e semplificazione normativa all'elaborazione di un articolato coordinato del decreto ministeriale 21 marzo 1973 limitatamente agli oggetti di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, che recepisca la direttiva 2007/42/CE, e all'abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative alla cellulosa rigenerata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 9 giugno 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, effettuata in data 3 dicembre 2015, prot. n. 45190 e la nota del 16 febbraio 2016 prot. n. DAGL 1846 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha preso atto della comunicazione effettuata;

Adotta  
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 citato in premessa sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 - 1. Il presente capo disciplina le pellicole di cellulosa rigenerata le quali:

- a) costituiscono di per se' un prodotto finito, oppure
- b) sono parte di un prodotto finito contenente altri materiali, e che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione.

2. La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere rivestite su uno o su ambedue i lati.»;

b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 - 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

all'articolo 20 appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;
- b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa;
- c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.»;

c) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:

«Art. 21-bis - 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato II sezione 3-bis del presente decreto alle condizioni ivi stabilite.

2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato II, sezione 3-bis, Parte prima, del presente decreto alle condizioni ivi stabilite.

3. In deroga al comma 1, sostanze non elencate nell'allegato II, sezione 3-bis del presente decreto possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con un metodo convalidato conformemente a quanto stabilito dal presente decreto.

4. Il controllo della conformita' delle pellicole di cellulosa rigenerata e' effettuato secondo le modalita' di cui alla sezione 5 dell'allegato IV del presente decreto o in alternativa con metodi di prestazioni adeguate ai limiti e prescrizioni previste nell'Allegato II sez. 3-bis.»;

d) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:

«Art. 23 - 1. Il rivestimento delle pellicole di cellulosa rigenerata definite all'articolo 21, comma 1, lettera c), deve essere prodotto utilizzando le sostanze consentite per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dal regolamento UE n. 10/2011 e successive modificazioni, alle condizioni ivi stabilite.

2. I materiali ed oggetti ottenuti con le pellicole di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento UE n. 10/2011 e successive modificazioni.»;

e) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:

«Art. 23-bis - 1. I budelli sintetici di cellulosa rigenerata sono ammessi all'impiego in contatto con gli alimenti a condizione che siano formati esclusivamente di cellulosa rigenerata plastificata con glicerina.

2. Prima dell'uso tali budelli devono essere lavati in maniera che il contenuto massimo di glicerina non superi il 13%.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.»;

f) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis - 1. Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE)

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

n. 1935/2004.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata che per loro natura sono chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti.

3. Qualora siano previste particolari condizioni d'uso, il materiale o l'articolo di pellicola di cellulosa rigenerata sono etichettati conformemente.»;

g) l'allegato II, sezione 3-bis: «Cellulosa rigenerata» e' sostituito dall'allegato I al presente decreto.

Art. 2

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:

a) decreto del Ministro della sanita' 1° luglio 1994, n. 556;

b) decreto del Ministro della salute 10 maggio 2006, n. 230;

c) articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della sanita' 17 dicembre 1999, n. 538.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 maggio 2016

Il Ministro: Lorenzin

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2016

Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2948

Allegato I

(articolo 1, lettera G)

Allegato II sezione 3-bis

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI PELLICOLE  
DI CELLULOSA RIGENERATA

N.B.:

- Le percentuali che figurano nella prima e seconda parte del presente allegato sono espresse in massa/massa (m/m) e calcolate in rapporto alla quantita' di pellicola di cellulosa rigenerata anidra e non rivestita.

- Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre.

- Le sostanze utilizzate devono essere di buona qualita' tecnica, per quanto riguarda i requisiti di purezza.

PARTE PRIMA

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA NON RIVESTITA

NOME	LIMITAZIONE
A. Cellulosa rigenerata	Superiore o uguale a 72% (m/m)
B. Additivi	

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

	Inferiore o uguale a 27%
1. Ammorbidenti	(m/m) in totale
+-----+	+-----+
	Soltanto per pellicole
	destinate ad essere
	rivestite e solo per
	l'imballaggio di
- Bis (2-idrossietil)etere [=	prodotti alimentari non
dietilenglicole]	umidi, cioe' di prodotti
	alimentari che non
	contengono acqua
	fisicamente libera in
- Etandiolo [= monoetilenglicole]	superficie. Il contenuto
	massimo di bis
	(2-idrossietil)etere ed
	etandiolo presente nei
	prodotti alimentari che
	sono stati a contatto
	con pellicole di questo
	tipo non deve superare
	30 mg/kg del prodotto
	alimentare.
+-----+	+-----+
- 1,3 Butandiolo	
+-----+	+-----+
- Glicerina	
+-----+	+-----+
- 1,2 Propandiolo [= 1,2 propilenglicole]	
+-----+	+-----+
	Peso molecolare medio
- Polietilene ossido [= polietilenglicole]	tra 250 e 1200
+-----+	+-----+
	Peso molecolare medio
	inferiore o uguale a 400
	e contenuto di
	1,3-propandiolo
-1,2 Polipropilene ossido [=1,2-	inferiore o uguale a 1%
polipropilenglicole]	(m/m) di sostanza
+-----+	+-----+
- Sorbitolo	
+-----+	+-----+
- Glicole tetraetilenico	
+-----+	+-----+
- Glicole trietilenico	
+-----+	+-----+
- Urea	
+-----+	+-----+
	Inferiore o uguale a 1%
2. Altri additivi	(m/m) in totale
+-----+	+-----+
	La quantita' di ciascuna
	sostanza o di ciascun
	gruppo di sostanze non
	deve essere superiore a
	2 mg/dm <sup>2</sup> di pellicola
Prima classe	non rivestita
+-----+	+-----+
- Acido acetico e suoi sali di NH <sub>4</sub> , Ca,	
Mg, K e Na	

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

- Acido ascorbico e suoi sali di NH <sub>4</sub> , Ca, Mg, K e Na	
- Acido benzoico e benzoato di sodio	
- Acido formico ed i suoi sali di NH <sub>4</sub> , Ca, Mg, K e Na	
- Acidi grassi lineari, saturi e insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi e anche gli acidi beenico e ricinoleico ed i loro sali di NH <sub>4</sub> Ca, Mg, K, Na, Al e Zn	
- Acido citrico, d-1 lattico, maleico, l-tartarico ed i loro sali Na e K	
- Acido sorbico ed i suoi sali di NH <sub>4</sub> , Ca, Mg, K e Na	
- Ammidi di acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi e anche gli ammidi degli acidi beenico e ricinoleico	
- Amidi e farine alimentari naturali	
- Amidi e farine alimentari modificati per trattamento chimico	
- Amilosio	
- Carbonati e cloruri di calcio e di magnesio	
- Esteri di glicerina con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, aventi un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi e/o con acidi adipico, citrico, 12-idrossistearico (= ossistearina) e ricinoleico	
- Esteri di poliossietilene (numero dei gruppi ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi	
- Esteri di sorbitolo con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi	
- Mono e/o diesteri dell'acido stearico con etandiolo e/o bis (2-idrossietil) etere e/o trietilenglicole u'	
- Ossidi e idrossidi di alluminio, calcio,	

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

magnesio e silicio e silicati e silicati  idrati di alluminio, calcio, magnesio e  potassio		
+-----+		
- Ossido di polietilene [=  polietilenglicole]	Peso molecolare medio  tra 1200 e 4000	
+-----+		
- Propionato di sodio		
+-----+		
	La quantita' totale  delle sostanze deve  essere inferiore o  uguale a 1 mg/dm <sup>2</sup> della  pellicola non rivestita  e la quantita' di  ciascuna sostanza o di  ciascun gruppo di  sostanze indicato in  ciascun trattino non  deve superare 0,2 mg/dm <sup>2</sup>  (o un limite inferiore,  se cosi' indicato) della  pellicola non rivestita	
Seconda classe		
+-----+		
- Alchil (C8-C18) benzensolfonato di sodio		
+-----+		
- Isopropil naftalensolfonato di sodio		
+-----+		
- Alchil (C8-C18) solfato di sodio		
+-----+		
- Alchil (C8-C18) solfonato di sodio		
+-----+		
- Diottilsolfosuccinato di sodio		
+-----+		
	Inferiore o uguale a  0,05 mg/dm <sup>2</sup> della  pellicola non rivestita	
- Distearato di monoacetato di  di-idrossietil dietilen triammina		
+-----+		
- Laurilsolfato di ammonio, magnesio,  potassio		
+-----+		
- Diamminoetano di N,N'distearolo, N,N'  dipalmitolo e N,N' dioliolo		
+-----+		
- 2-eptadecil 4,4 bis (metilen-stearato)  ossazolina		
+-----+		
	Inferiore o uguale a 0,1  mg/dm <sup>2</sup> della pellicola  non rivestita	
- Etilsolfato di  polietilenamminostearammide		
+-----+		
	La quantita' totale  delle sostanze deve  essere inferiore o  uguale a 1 mg/dm <sup>2</sup> della  pellicola non rivestita	
Terza classe - Agenti ancoranti		
+-----+		
- Prodotto di condensazione di  melamminaformaldeide, non modificato o	Contenuto di formaldeide  libera uguale a 0,5	

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

modificato con uno o piu' dei prodotti   seguenti: butanolo, dietilentriammina,   etanolo, trietilentetrammina,   tetraetilenpentammina, tris(2-   idrossietil) ammina, 3,3'-diamminodi-   propilammina, 4,4'-diamminodibutilammina	mg/dm <sup>2</sup> della pellicola     non rivestita. Contenuto     di melammina libera     inferiore o uguale a 0,3     mg/dm <sup>2</sup> della pellicola     non rivestita
     - Prodotto di condensazione di melamine-   ureaformaldeide modificato con   tris-(2-idrossietil) ammina	Contenuto di formaldeide     libera inferiore o     uguale a 0,5 mg/dm <sup>2</sup>     della pellicola non     rivestita
       	Contenuto di melammina     libera inferiore o     uguale a 0,3 mg/dm <sup>2</sup>     della pellicola non     rivestita
           - Polialchilenammine cationiche reticolate	Conformemente alle     direttive comunitarie e,     in loro assenza, alla     legislazione nazionale,     in attesa dell'adozione     delle disposizioni     comunitarie
a) Resina poliammide-epicloridrina a base   di diamminopropilmetilammina ed   epicloridrina	
b) Resina poliammide-epicloridrina a base   di epicloridrina, acido adipico,   caprolattame, dietilentriammina e/o   etilendiammina	
c) Resina poliammide-epicloridrina a base   di acido adipico, dietilentriammina ed   epicloridrina o una miscela di   epicloridrina ed ammoniaca	
d) Resina poliammide-poli-ammina-   epicloridrina a base di epicloridrina,   dimetiladipato e dietilentriammina	
e) Resina poliammide-poli-ammina-   epicloridrina a base di epicloridrina,   adipammide e diamminopropilmetilammina	
     - Polietilenammine e polietilenimmine	Inferiore o uguale a     0,75 mg/dm <sup>2</sup> della     pellicola non rivestita
   - Prodotto di condensazione di   urea-formaldeide non modificato o   modificato con uno o piu' dei seguenti   prodotti:	Contenuto di formaldeide     libera inferiore o     uguale a 0,5 mg/dm <sup>2</sup>     della pellicola non     rivestita

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



acido amminometilsolfonico, acido  solfanilico, butanolo, diamminobutano,  diamminodietilammina, diammino-  dipropilammina, diammino-propano,  diethylentriammina, etanolo, guanidina,  metanolo, tetraetilenpentammina,  trietilentetrammina, solfito di sodio.		
+-----+		
	La quantita' totale  delle sostanze deve  essere inferiore o  uguale a 0,01 mg/dm <sup>2</sup>  della pellicola non  rivestita	
Quarta classe:		
+-----+		
- Prodotti di reazioni di ammine di oli  alimentari con ossido di polietilene		
+-----+		
- Laurilsolfato di monoetanolammina		
+-----+		

PARTE SECONDA

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA RIVESTITA

NOME	LIMITAZIONI	
+-----+		
A. Cellulosa rigenerata	Cfr. Parte Prima	
+-----+		
B. Additivi	Cfr. Parte Prima	
+-----+		
C. Rivestimenti		
+-----+		
	La quantita' totale delle  sostanze deve essere inferiore  o uguale a 50 mg/dm <sup>2</sup> del  rivestimento sul lato a  contatto con il prodotto  alimentare	
1. Polimeri		
+-----+		
- Eteri etilici, idrossietilici,  idrossipropilici e metilici di  cellulosa		
+-----+		
	Inferiore o uguale a 20 mg/dm <sup>2</sup>  del rivestimento sul lato a  contatto con il prodotto  alimentare; contenuto di azoto  nel nitrato di cellulosa  compreso tra 10,8% (m/m) e  12,2% (m/m)	
- Nitrato di cellulosa		
+-----+		
	La quantita' totale delle  sostanze deve essere inferiore  o uguale a 12,5 mg/dm <sup>2</sup> del	

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

	rivestimento sul lato a   contatto con il prodotto   alimentare e unicamente per la   preparazione di pellicole di   cellulosa rigenerata con   rivestimenti a base di nitrato   di cellulosa.
2. Resine	
- Caseina	
- Colofonia e/o suoi prodotti di   polimerizzazione, idrogenazione o   disproporzione e i loro esteri di   metile, etile o alcoli polivalenti   da C2 a C6 o miscele di questi   alcoli	
- Colofonia e/o suoi prodotti di   polimerizzazione, idrogenazione o   disproporzione condensati con acidi   acrilico, maleico, citrico, fumarico   e/o ftalico e/o 2,2-bis   (4-idrossifenil) propano formaldeide   ed esterificati con alcoli metilico,   etilico, o alcoli polivalenti da C2   a C6 o miscele di questi alcoli	
- Esteri derivati dal bis   (2-idrossietil) etere con i prodotti   di addizione del betapinene e/o   dipentene e/o diterpene e anidride   maleica	
- Gelatina alimentare	
- Olio di ricino e suoi prodotti di   idrogenazione o disidratazione e   suoi prodotti di condensazione con   la poliglicerina e acidi adipico,   citrico, maleico, ftalico e sebacico	
- Gomma naturale (= resine damar)	
- Poli-beta-pinene (= resine   terpeniche)	
- Resine urea-formaldeide (vedi   agenti ancoranti)	
3. Plastificanti	La quantita' totale delle   sostanze deve essere inferiore   o uguale a 6 mg/dm <sup>2</sup> del   rivestimento sul lato a   contatto con il prodotto   alimentare
- Acetil tributil citrato	
- Acetil tri(2-etilesil) citrato	

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



- Adipato di di-isobutile	
- Adipato di di-n-butile	
- Di-n-esilazelato	
- Diccicloesilftalato	Inferiore o uguale a 4,0   mg/dm <sup>2</sup> del rivestimento sul   lato a contatto con il   prodotto alimentare
- 2-Etiliesildifenilfosfato   (sinonimo: acido fosforico,   2-etilesildifenil estere)	La quantita' di   2-etiliesilidifenilfosfato   deve essere inferiore o uguale   a:
	a) 2,4 mg/kg del prodotto   alimentare a contatto con   questo tipo di pellicola; o:
	b) 0,4 mg/dm <sup>2</sup> del rivestimento   sul lato a contatto con il   prodotto alimentare
- Monoacetato di glicerina (=     monoacetina)	
- Diacetato di glicerina (=     diacetina)	
- Triacetato di glicerina (=     triacetina)	
- Dibutil sebacato	
- Di-n-butiltartrato	
- Diisobutil-tartrato	
4. Altri additivi	La quantita' totale delle   sostanze deve essere inferiore   o uguale a 6 mg/dm <sup>2</sup> della   pellicola di cellulosa   rigenerata non rivestita,   compreso il rivestimento sul   lato a contatto con il   prodotto alimentare
4.1 Additivi elencati nella Parte   prima	Stesse restrizioni previste   nella parte prima (le   quantita' in mg/dm <sup>2</sup> vanno   riferite pero' alla pellicola   di cellulosa rigenerata non   rivestita compreso il   rivestimento sul lato a   contatto con il prodotto   alimentare)

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

	La quantita' di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicate in ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm <sup>2</sup> (o a un limite inferiore se cosi' indicato) del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
4.2 Additivi specifici per rivestimento	
- 1-Esadecanolo e 1-ottadecanolo	
- Esteri degli acidi grassi lineari saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi e dell'acido ricinoleico con gli alcoli lineari etilico, butilico, amilico ed oleico	
- Cere «Montana», comprendenti acidi montanici da (C26 a C32) purificati e/o loro esteri con etandiolo e/o 1-3-butandiolo e/o loro sali di calcio e potassio	
- Cera Carnauba	
- Cera d'api	
- Cera di Sparto	
- Cera Candelilla	
- Dimetilpolisilossano	Inferiore o uguale a 1 mg/dm <sup>2</sup> del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- Olio di soia epossidato (con tenore in ossirano compreso tra 6-8%)	
- Paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate	
- Pentaeritritolo tetrastearato	
- Mono e bis (ottadecil di etilenossido) fosfati	Inferiore o uguale a 0,2 mg/dm <sup>2</sup> del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- Acidi alifatici da C8 a C20, esterificati con mono-o di-(2-idrossietil) ammina	
- 2- e 3-Terz-butyl-4-idrossianisolo	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm <sup>2</sup> del rivestimento sul lato a contatto con il

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

[=idrossianisolo butilato-BHA]	prodotto alimentare	
+-----+	+-----+	+-----+
	Inferiore o uguale a 0,06	
	mg/dm <sup>2</sup> del rivestimento sul	
- 2,6-di-Terz-butyl-4-metilfenolo	lato a contatto con il	
[=idrossitoluene butilato-BHT]	prodotto alimentare	
+-----+	+-----+	+-----+
	Inferiore o uguale a 0,06	
	mg/dm <sup>2</sup> del rivestimento sul	
	lato a contatto con il	
-Di-n-ottile-bis(2-etilesil) maleato	prodotto alimentare	
+-----+	+-----+	+-----+
	La quantita' massima delle	
	sostanze deve essere inferiore	
	o uguale a 0,6 mg/dm <sup>2</sup> del	
	rivestimento sul lato a	
	contatto con il prodotto	
5. Solventi	alimentare	
+-----+	+-----+	+-----+
- Butilacetato		
+-----+	+-----+	+-----+
- Etilacetato		
+-----+	+-----+	+-----+
- Isobutilacetato		
+-----+	+-----+	+-----+
- Isopropilacetato		
+-----+	+-----+	+-----+
- Propilacetato		
+-----+	+-----+	+-----+
- Acetone		
+-----+	+-----+	+-----+
- 1-Butanolo		
+-----+	+-----+	+-----+
- Etanolo		
+-----+	+-----+	+-----+
- 2-Butanolo		
+-----+	+-----+	+-----+
- 2-Propanolo		
+-----+	+-----+	+-----+
- 1-Propanolo		
+-----+	+-----+	+-----+
- Cicloesano		
+-----+	+-----+	+-----+
- Glicoletilenico monobutiletere		
+-----+	+-----+	+-----+
- Glicoletilenico monobutiletere		
acetato		
+-----+	+-----+	+-----+
- Metiletilchetone		
+-----+	+-----+	+-----+
- Metilisobutilchetone		
+-----+	+-----+	+-----+
- Tetraidrofurano		
+-----+	+-----+	+-----+
	Inferiore o uguale a 0,06	
	mg/dm <sup>2</sup> del rivestimento sul	
	lato a contatto con il	
- Toluene	prodotto alimentare	
+-----+	+-----+	+-----+

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



**Union***Alimentari*

C O N F A P I

UNIONE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

**Pagina 14 di 14**

---

**UNIONALIMENTARI-CONFAPI**

Sede Legale: Via della Colonna Antonina, 52 - 00187 ROMA  
Tel. (+39) 06 5121752 • Fax (+39) 06 5122497 • [info@unionalimentari.com](mailto:info@unionalimentari.com)  
[www.unionalimentari.com](http://www.unionalimentari.com)